



Unione Europea



Istituto Comprensivo "B. Telesio"



MIUR

## Istituto Comprensivo Statale "B. TELESIO"

PLESSI - SEC. I GRADO: E. Montalbetti – PRIMARIA: B. Telesio - Ciraolo - INFANZIA: Modena -S. Giorgio

Via Modena S. Sperato n. 1 – 89133 REGGIO CALABRIA – Tel.: 0965/685016 – Fax: 0965/672118

e-mail: [rcic84200v@istruzione.it](mailto:rcic84200v@istruzione.it) - pec: [rcic84200v@pec.istruzione.it](mailto:rcic84200v@pec.istruzione.it) - Sito web: <http://www.ictelesiomontalbettirc.edu.it>

C.F: 92066590800 - C.M.: RCIC84200V

### CIRCOLARE N° 143

Reggio Calabria, 06.02.22

Al DSGA  
Al sito web  
Al personale scolastico  
Al personale ATA  
Al Referente Covid  
Alle famiglie degli alunni

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA E AUTO-SORVEGLIANZA**  
**Indicazioni operative - DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.**

Si rende noto alle S.S.L.L. che con il decreto-legge approvato il 2 febbraio dal Governo in vigore dal 5 febbraio 2022, si introducono nuove misure per lo svolgimento delle attività scolastiche, in particolare per la gestione della quarantena in caso di contagio.

**Si prescrive, infatti, per ciascun ordine di scuola quanto riportato in sintesi nella seguente tabella.**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <p>SCUOLA<br/>DELL'INFANZIA</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b><u>Fino a quattro casi di positività</u></b> nella stessa sezione/gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti.<br/>È previsto l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività<br/><b><u>In caso di comparsa di sintomi</u></b>, è fatto comunque obbligo alle famiglie di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. ( all.1)</li> <li>▪ <b><u>Con cinque o più casi di positività</u></b> nella stessa sezione/gruppo classe l'attività educativa e didattica <b><u>è sospesa per cinque giorni</u></b>.<br/>Per la riammissione resta fermo, in ogni caso, per tutta l'utenza, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.<br/><b><u>La classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.</u></b></li> </ul> |
|---------------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>SCUOLA<br/>PRIMARIA</b></p>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b><u>Fino a quattro casi di positività</u></b> nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 – docenti e alunni - fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.<br/>È fatto <b><u>obbligo</u></b> di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione (all 1).<br/><b>REGIME SANITARIO:</b> Auto-sorveglianza<br/><b>In caso di comparsa di sintomi</b> è fatto comunque <b><u>obbligo</u></b> di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione. ( all.1)</li> <br/> <li>▪ <b><u>Con cinque o più casi</u></b><br/><b>Dal quinto caso di positività nella stessa classe</b> le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale.<br/><b>Gli studenti</b> vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo della mascherina FFP2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.<br/><b><u>DAD per la durata di cinque giorni</u></b><br/>Si ricorre alla DAD se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.<br/><b>REGIME SANITARIO:</b> Quarantena precauzionale per i primi cinque giorni, che ha termine con un tampone negativo prima del rientro a scuola. <b><u>Per la permanenza in aula</u></b> è necessaria la certificazione verde, controllata tramite App mobile, che è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità dell'art. 6 c. 5 del DL n. 5.<br/>Per gli altri alunni <b><u>è prevista la didattica digitale integrata</u></b> per cinque giorni.<br/><b><u>La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.</u></b></li> <br/> <p>Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°</p> </ul> |
| <p style="text-align: center;"><b>SCUOLA<br/>SECONDARIA I<br/>GRADO</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b><u>Un caso positivo</u></b><br/><b>Con un caso di positività nella stessa classe</b> l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.<br/><b>REGIME SANITARIO</b> Auto-sorveglianza</li> <br/> <li>▪ <b><u>Con due o più casi positivi nella stessa classe</u></b> le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:<br/><b>IN PRESENZA</b><br/>✓ per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da:</li> </ul>   |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ meno di 120 giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,</li> <li>✓ oppure di avere effettuato la dose di richiamo,<br/>l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.</li> <li>✓ per coloro che posseggano un'ideale <u>certificazione di esenzione</u> dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori</li> </ul> <p><b>REGIME SANITARIO</b> Auto-sorveglianza (all. 2 autodichiarazione)<br/> <b>DAD per la durata di cinque giorni:</b><br/> Si ricorre alla DAD se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.</p> <p><b>REGIME SANITARIO:</b> Quarantena precauzionale per i primi cinque giorni, che ha termine con un tampone negativo prima del rientro a scuola.<br/> La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla <b>sola dimostrazione</b> di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.<br/> I vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione proseguono l'attività in presenza con l'utilizzo di mascherine ffp2.<br/> Per la permanenza in aula è necessaria la certificazione verde, controllata tramite App mobile, che è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità dell'art. 6 c. 5 del DL n. 5.<br/> Per gli altri studenti è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.<br/> Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°</p> |
|--|--|

**Si porta a conoscenza delle SS.LL. che** l'aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza per contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2 è stato definito con circolare del Ministero della salute del 4 febbraio u.s.e che di seguito si riporta:

*“Fatta salva la disposizione dell'auto-sorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, **per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita**”*

*Le indicazioni alla misura di quarantena per le seguenti categorie sono, pertanto, aggiornate come di seguito riportato:*

**Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)**

*Per i seguenti contatti:*

*1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni*

*2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo, si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi*

*suggestivi di possibile infezione da Sars- Cov-2 è raccomandata l'esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre, è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.*

***Per i contatti stretti asintomatici che:***

- *abbiano ricevuto la dose booster, oppure*
- *abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure*
- *siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure*
- *siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 5 non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'auto-sorveglianza della durata di 5 giorni. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermativi al Covid 19.*

***E' fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso"***

Tanto premesso, alle luce delle innovazioni apportate dal decreto in vigore dal 5 febbraio i genitori/esercitano responsabilità genitoriale degli alunni coinvolti nei tracciamenti, individuati contatti stretti secondo le succitate previsioni ( regime di quarantena precauzionale della durata di 5 giorni), per la riammissione in classe dovranno contattare il proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale perché rilasci idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito presso una farmacia aderente al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute (nota generale del Figliuolo del 28 Gennaio 2022).

Nel dettaglio, le suddette condizioni assumono rilievo al fine di consentire, agli alunni delle Istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, primaria, secondaria di primo grado di:

- a) continuare a frequentare in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata disposta la didattica digitale integrata;
- b) essere riammessi in presenza nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche. È compito della famiglia provvedere all'accertamento della rilevazione dell'antigene da SARS COV2 nel rispetto delle disposizioni vigenti e, di conseguenza, di dotare il proprio figlio di documentazione attestante la negatività al Covid 19, nonché l'autocertificazione allegata alla presente debitamente compilata e firmata, al fine di avere garantita la didattica in presenza per i casi previsti.

## **RIALLINEAMENTO DELLE DISPOSIZIONI ADOTTATE NELLA SCUOLA AL DECRETOLEGGE N. 5 DEL 4 FEBBRAIO**

**Si comunica che le disposizioni assunte dalla scuola, prima del 5 febbraio, a seguito di casi di positività accertati in ambito scolastico e che continuano ad avere effetti oltre tale data, saranno modificate alla luce della nuova normativa introdotta con il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5.** Con separati atti i provvedimenti adottati risultano ridefiniti in relazione alle innovazioni subentrate.

**Per ogni opportuno approfondimento si fa esplicito rinvio alla normativa richiamata.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Marisa G. Maisano**

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, co.2 del D.lgs. 1993 n.3**